

DELIBERAZIONE 4 agosto 2008, n. 637

Circolare recante chiarimenti in ordine al cosiddetto “Albergo diffuso”.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 3, comma 2 lettera a), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 che attribuisce agli organi di direzione politica l'adozione degli atti di indirizzo interpretativo applicativo degli atti normativi;

Vista la legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, così come modificata dalla legge regionale n. 5 del 17 gennaio 2005, ed in particolare: - gli articoli 26 e 27 che disciplinano le tipologie di albergo e di residenza turistica alberghiera;

- l'articolo 28 che prevede la possibilità che l'attività di esercizio di albergo e di residenza turistica alberghiera sia svolta in più stabili o parti di stabili;

- il Capo II del Titolo II (articoli 45 e seguenti) che disciplina le strutture ricettive extralberghiere;

Preso atto delle problematiche sollevate da alcuni comuni della regione in merito alla questione del c.d. albergo diffuso, esercizio dislocato su edifici diversi, della sua ammissibilità e del suo inquadramento rispetto alle tipologie previste dal Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo;

Ritenuto necessario fornire alcuni indirizzi interpretativi rispetto alle sopra richiamate norme

regionali al fine di sollecitare un'attuazione unitaria sul territorio regionale da parte degli enti locali coinvolti nei procedimenti autorizzatori;

Visto il parere favorevole espresso dal CTP nella seduta del 24 luglio 2008;

Esperita la procedura semplificata di cui all'art.14 del Protocollo d'intesa Giunta regionale - Enti Locali del 6 febbraio 2006;

A voti unanimi

DELIBERA

di approvare la circolare allegato “A”, facente parte integrante del presente provvedimento, con cui si forniscono indirizzi interpretativi in ordine alle disposizioni da applicare in presenza del c.d. albergo diffuso.

Il presente atto è pubblicato integralmente, sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera f, della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2, della medesima LR 23/2007.

*Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Valerio Pelini*

SEGUE ALLEGATO

CIRCOLARE RECANTE CHIARIMENTI IN ORDINE AL C.D. ALBERGO DIFFUSO

La presente circolare si rende necessaria al fine di fornire elementi di chiarificazione ed una precisa linea interpretativa in ordine al c.d. albergo diffuso.

Per “albergo diffuso” comunemente si intende una struttura ricettiva a gestione unitaria dislocata su edifici diversi situati in un centro storico o in un borgo o in altra zona d'interesse artistico, architettonico o ambientale fortemente caratterizzata da una identità locale.

L'obiettivo è principalmente quello di valorizzare le tradizioni l'ospitalità e il contatto diretto del turista con il territorio, nonché di adeguare e arricchire l'offerta rendendola più dettagliata e rispondente ai bisogni del turista individuale e in grado di veicolare una forte immagine di autenticità e unicità del territorio.

In genere, ma non necessariamente, sorge in località poco conosciuta dove, per favorire la nascita di strutture ricettive, alcuni servizi alberghieri (ricevimento, prima colazione, bar, ristorante, sala TV, ecc.) vengono centralizzati.

L'albergo diffuso è sostanzialmente un albergo, tipologia disciplinata dall'articolo 26 della legge regionale 23 marzo 2000 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo) e può coincidere con il villaggio albergo (di cui al comma 3 del citato articolo 26 e all'articolo 12 del decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n.18/R (Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), cioè con un albergo o con una residenza turistico alberghiera (RTA) caratterizzato/a “dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di più stabili facenti parte di un unico complesso inseriti in un'area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela”.

Una ipotesi di albergo diffuso alternativo al villaggio albergo può aversi quando in un'area attrezzata per il soggiorno e lo svago, individuata dal Comune, sussistono oltre ad uno o più alberghi o RTA anche una o più strutture ricettive extralberghiere che insistono su civili abitazioni (quali affittacamere, case appartamenti vacanza CAV) fra i cui titolari viene stipulata convenzione per la somministrazione di determinati servizi turistici. In questa ipotesi, che può configurare un modello di turismo alternativo a quello metropolitano per un migliore sviluppo sostenibile del territorio ed una occasione per il recupero urbanistico ed architettonico, i turisti sono alloggiati in vere e proprie case a diretto contatto con i residenti.

Una ulteriore ipotesi di albergo diffuso si può avere quando il titolare di tutte o di parte delle strutture ricettive alberghiere e extralberghiere sia lo stesso soggetto; in tal caso si ritiene che possano essere individuati da parte del Comune fac simili unificati di denuncia di inizio attività.